

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

140° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali» (1817), d'iniziativa del senatore Ventre e di altri senatori

«Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici» (3086), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 7, 8, 10 e *passim*

BOMPIANI (DC) 8, 12, 13

CALLARI GALLI (Com.-PDS) 11, 12, 13

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* 7, 11, 12

VESENTINI (Sin. Ind.) 10, 11, 13

«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI)» (3048), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 14, 15, 18 e *passim*

BOMPIANI (DC) 20

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 23, 24

NOCCHI (Com.-PDS) 15

OSSICINI (Sin. Ind.) 22, 23

ROBOL (DC), *relatore alla Commissione* 14

VESENTINI (Sin. Ind.) 18

«Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari» (3106), d'iniziativa del senatore Manieri e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* . 5, 7

AGNELLI Arduino (PSI) 6

BOMPIANI (DC)	Pag. 6	espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109)
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	5	(Seguito della discussione e rinvio)
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	6	PRESIDENTE
VESENTINI (Sin. Ind.)	6	Pag. 3, 4, 5
		BOMPIANI (DC), relatore alla Commissione .
		CALLARI GALLI (Com.-PDS)
		RUBERTI ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
		VESENTINI (Sin. Ind.)
«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le		

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma».

Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione di questo provvedimento, sospesa nella seduta antimeridiana del 27 dicembre 1991. Come loro ricorderanno, la relazione è stata già svolta e il senatore Vesentini è intervenuto soltanto per porre alcuni quesiti preliminari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, nella precedente riunione nel porre alcune questioni avevo già implicitamente preannunciato il mio parere favorevole a condizione che si conoscesse la dimensione dell'ostacolo che abbiamo di fronte. Questo mio dubbio in qualche modo è stato chiarito a livello informale, ma vorrei che il Ministro fornisse, se possibile, delle indicazioni più precise, affinché risultassero anche agli atti di questa Commissione.

In secondo luogo, vorrei che mi venisse assicurato (e la mia è una implicita dichiarazione di incompetenza) che questo provvedimento è sufficiente ed idoneo a risolvere alcuni problemi. Infatti, continuiamo a battere la testa contro un muro di gomma: ogni volta che si procede a qualche modifica subentra la Corte d'appello, per esempio quella di Roma che ha riaffermato il principio della non retroattività. Allora questo provvedimento è sufficiente per convincere i giudici della Corte d'appello? Come si è espressa la Commissione giustizia? Ha dato un parere favorevole? Noi possiamo anche approvare questo disegno di legge, ma dobbiamo essere coscienti del fatto che probabilmente non servirà a niente.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, in questo caso non è necessario richiedere un parere alla Commissione giustizia.

VESENTINI. Forse sarebbe opportuno avere un parere tecnico, a livello informale, da parte della 2^a Commissione permanente.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare che anch'io ritengo che questo provvedimento debba essere approvato rapidamente.

Colgo l'occasione per chiedere una informazione e un chiarimento all'onorevole Ministro. Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta egli ha dichiarato che le aree interessate dalla normativa in esame sono state effettivamente acquisite. Nutro qualche dubbio sulle procedure di acquisizione; pertanto desidero sapere se, a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge, le aree acquisite verranno destinate effettivamente agli scopi ai quali sono state destinate oppure se nel frattempo sono intervenuti dei cambiamenti e quali siano.

In sostanza, desidero sapere se nel tempo intercorso tra la destinazione delle aree e il blocco della loro utilizzazione la situazione è cambiata o meno, e quindi se si procederà alla loro piena utilizzazione oppure se sono state già sfruttate perchè ci si trovava semplicemente di fronte ad un problema di proprietà. Non ho chiaro questo aspetto e quindi desidererei avere un chiarimento da parte dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sono state rivolte alcune domande sulle quali il relatore non ha competenza diretta in quanto riguardano questioni che vanno oltre il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Comunque, ribadisco quanto ho dichiarato in occasione della mia relazione. L'interpretazione che viene data dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 122 del 1979 con questo disegno di legge dovrebbe una volta per tutte chiarire la situazione (anche perchè essa non è stata studiata soltanto nell'ambito della Commissione). È stata avvertita la necessità di una norma giuridica che facesse chiarezza e risolvesse la questione della competenza delle due Corti. Pertanto, per quanto riguarda questo aspetto, mi rimetto al testo del provvedimento che è stato presentato dal Governo che ritengo sia più che valido.

Per quanto concerne la seconda questione emersa durante il dibattito, che riguarda sia la legge istitutiva sia la suddetta legge n. 122, essa richiede una risposta dettagliata in relazione alle procedure, ai criteri di assegnazione alle imprese delle concessioni e delle esecuzioni delle opere, e via dicendo; quindi penso che il Ministro possa dare i chiarimenti opportuni.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere rispetto a quanto ha già dichiarato il relatore. Ritengo che siano legittime le preoccupazioni emerse nella discussione sull'interpretazione autentica. Pertanto, ritengo legittimo preoccuparsi che tale interpretazione non faccia sorgere ulteriori problemi e contestazioni. Tuttavia, è anche difficile raggiungere la certezza assoluta. Il testo di questo provvedimento è stato predisposto dagli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero; mi auguro che questi due vagli (gli unici che potevamo fare) siano sufficienti e raggiungano lo scopo, che è quello di superare le difficoltà generate dal contenzioso.

Per quanto riguarda la domanda rivolta dalla senatrice Callari Galli, desidero sottolineare che le aree erano state acquisite per destinarle all'Università di Roma; così rimane stabilito in quanto non è intervenuto alcun cambiamento circa la loro destinazione. Quindi, ritengo che non vi debbano essere preoccupazioni in ordine a tale aspetto.

Per quanto riguarda l'altra questione, auguriamoci che questo testo riesca a risolvere definitivamente il problema.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della 5^a Commissione, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

«Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari» (3106), d'iniziativa del senatore Manieri e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari», d'iniziativa dei senatori Manieri, Bompiani, Bono Parrino, Callari Galli e Vesentini.

In sostituzione della senatrice Manieri riferirò io stesso alla Commissione, rilevando anzitutto che questo disegno di legge è stato presentato, d'intesa con il Governo, da senatori rappresentanti più Gruppi parlamentari presenti nella Commissione, pertanto penso che su di esso si dovrebbe registrare un largo consenso.

Il testo del provvedimento è molto chiaro e semplice. Il comma 1 dell'articolo unico stabilisce che gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari», siano attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi. Il comma 2, dopo aver indicato gli stanziamenti che sono stati previsti, come è noto, per il 1993 e il 1994 dalla legge finanziaria, stabilisce che per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362; in sostanza, si demanda alla legge finanziaria la quantificazione della spesa.

Chiedo pertanto alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Poche parole, ribadendo la necessità che in particolare siano modificati gli articoli 16 e 17 della legge n. 390, che dispongono che il fondo venga amministrato per una progettualità limitata solamente agli anni 1991 e 1992. Infatti l'erogazione di fondi per gli studi universitari (e questo vale tanto per i prestiti d'onore che per le borse di studio) inevitabilmente comporta una programmazione che non sia semplicemente annuale ma che possa dare, sia agli erogatori sia ai fruitori dei benefici, la sicurezza di poter guardare al di là di un solo anno.

Io mi auguro pertanto che non vi siano difficoltà e che questa norma possa dare almeno una siffatta certezza ai nostri studenti universitari, i quali peraltro, data l'esiguità delle risorse, non possono certo essere considerati dei beneficiari dal punto di vista finanziario.

VESENTINI. Intervengo molto rapidamente, signor Presidente, per associarmi a quanto è stato detto, per fare presente che esprimerò il mio voto favorevole a questo disegno di legge e per sottolineare ancora una volta che per questo tipo di leggi la sicurezza della continuità dei finanziamenti (indipendentemente da quello che potrà essere il loro ammontare) non è soltanto una questione tecnica ma è essenziale. Non possiamo pensare di concedere ad alcuni studenti dei prestiti d'onore o delle borse di studio dicendo che però fra un anno o due non si sa se si potrà continuare. Se vogliamo attivare un programma credibile dobbiamo dare delle garanzie di prosecuzione del programma. Certamente potranno esservi dei problemi di carattere finanziario per quanto riguarda la quantificazione; ma credo che questo sia il presupposto essenziale per dare a una legge come la 390 del 1991 un grado di credibilità che la renda utile all'università.

Raccomando in particolare che non venga alterato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo unico che demanda alla legge finanziaria la quantificazione della spesa per gli anni successivi al 1994, in modo che venga garantita la prosecuzione dei finanziamenti per le iniziative proposte e attivate dalla citata legge n. 390.

BOMPIANI. Sul piano tecnico mi associo alle dichiarazioni già rese dai colleghi. Quanto era emerso nell'ambito della discussione e soprattutto nel momento della votazione finale della legge del 1991, anche in questa Commissione, sul carattere troppo precario, direi quasi sperimentale dell'innovazione che veniva introdotta nell'ambito del diritto allo studio, cioè dei prestiti d'onore e delle borse di studio, già aveva evidenziato che si trattava di una soluzione molto opinabile.

Detto questo, vorrei peraltro rilevare come la firma che praticamente tutti i Gruppi politici hanno apposto a questo disegno di legge dia ad esso quella forza di consenso generalizzato che equivale ad un messaggio rivolto alla Commissione finanziaria di merito affinché tenga conto di questa volontà unanime della nostra Commissione.

AGNELLI Arduino. Intervengo anch'io brevemente per dire che mi associo ai colleghi. Questo provvedimento in fondo non è altro che il risultato di tutta una lunga cooperazione svoltasi in Commissione, e quindi è la necessaria appendice per dare un senso generale alla legge sul diritto agli studi universitari.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Due sono le riflessioni che intendo fare. Una per esprimere un ringraziamento alla Commissione e in particolare ai membri che hanno proposto questo disegno di legge, che corrisponde anche alla volontà del

Governo di dare continuità alla legge sul diritto allo studio. La seconda per constatare come sia stata premiata la suddivisione in due tempi della legge sul diritto allo studio: un primo tempo con l'approvazione della legge indipendentemente dalle preoccupazioni finanziarie (cosa che abbiamo fatto), con la speranza poi (che si è realizzata in tempi più brevi del previsto) che potesse essere assicurata la continuità. Quindi mi pare che ci troviamo di fronte ad un evento positivo.

Per quanto mi riguarda, mi farò interprete presso la Commissione bilancio dell'esigenza di avere una formulazione che assicuri la continuità nel tempo, sia pure lasciando alle varie leggi finanziarie la definizione dell'entità dei finanziamenti.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali» (1817),
d'iniziativa del senatore Ventre e di altri senatori

«Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici» (3096),
d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali», d'iniziativa del senatore Ventre e di altri senatori, e «Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici», d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa il 27 dicembre scorso. In assenza della senatrice Bono Parrino, svolgerò io stesso le funzioni di relatore.

Comunico che è stata predisposta, d'intesa con il Governo, una ipotesi di testo unificato che recepisce i lavori svolti dal Comitato ristretto.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Desidero illustrare i criteri sui quali è stato formulato il nuovo testo, che recepisce tutto il lavoro che già è stato compiuto in sede di Comitato ristretto.

Si è attuata una divisione in tre fasi: la prima riguarda la istituzione del diploma; la seconda riguarda l'ordinamento transitorio delle scuole di ostetricia, a seconda della situazione in cui si trovano; la terza riguarda la questione del personale. Mi pare venga data maggiore sistematicità all'articolato affrontando i tre problemi nei tre articoli in modo organico.

Con l'articolo 1 il diploma in ostetricia viene incluso nei diplomi universitari e si precisa che viene conseguito nella facoltà di medicina e chirurgia.

Nell'articolo 2, al comma 1, si dice che l'ordinamento del corso di diploma in ostetricia si definisce con decreto e che in tale decreto sono

disciplinate anche le modalità e le procedure per la soppressione e la trasformazione in corsi di diploma delle attuali scuole ostetriche annesse alle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie; nel comma 2 si disciplina la trasformazione delle scuole autonome già attivate; nel comma 3 si dice che cosa avviene con il completamento degli studi e nel comma 4 come si fa ad istituire nuovi corsi di diploma. Quindi, in sostanza, si prevedono i quattro casi che si possono presentare.

L'articolo 3 riguarda le maestranze ostetriche, i direttori di scuole ostetriche e la questione dell'assegnazione di posti della dotazione organica, cioè tutto ciò che concerne il personale. C'è qualche variazione: per esempio, per i direttori di scuole ostetriche autonome viene precisato che mantengono la direzione fino al completamento dell'incarico, evitando un'indefinita permanenza nell'incarico stesso.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOMPIANI. Signor Presidente, debbo innanzitutto ringraziare il rappresentante del Governo per aver recepito il lungo lavoro che si è svolto nell'ambito del Comitato ristretto (e anche in precedenza durante l'esame del disegno di legge originale). Ritengo che il testo proposto venga incontro a tutte le esigenze sostanziali manifestate dagli interessati.

Colgo questa occasione per ribadire che l'articolo 1 è forse il più importante e fondamentale in quanto dà, sul piano istituzionale, una nuova visione della carriera dell'ostetrica, che approda alla dignità di uno studio universitario, collocato all'altezza dei diplomi.

I colleghi sanno bene quale è stata la lunga evoluzione nel tempo di questa carriera. Nei tempi moderni (partendo dalla legge Crispi del 1864) ha avuto una esplicitazione formale, pervenendo ad una vera e propria disciplina; all'ostetrica è richiesta una abilitazione specifica da parte dello Stato per svolgere la propria professione. Per brevità non ricorderò agli onorevoli colleghi le vicende dell'ostetrica condotta, di quella ospedaliera e via dicendo. Non c'è dubbio che, se sarà approvato il provvedimento in esame, finalmente verrà recepita l'aspirazione di decenni di vedere nobilitata questa antica professione, anche nella cultura oltre che nella formazione.

Sul piano più contingente ricordo che nè il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 nè le diverse leggi sanitarie succedutesi nel tempo avevano preso in considerazione questo settore; si preferì dare mandato al Governo di preparare un testo che fosse consono alle necessità (mi riferisco alla riserva di legge prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982). Pertanto adesso assolviamo ad un impegno che è stato assunto in una precedente legislatura; e a dieci anni di distanza ci auguriamo di poter dare reale esecuzione a quanto allora fu disposto.

Onorevoli colleghi, è evidente che non tutto può esser previsto da un provvedimento di legge così breve. Quindi è giusto rinviare, per esempio, il problema dell'ordinamento didattico ad un'ulteriore e successiva fase; comunque dovrà essere attuato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990. L'ordinamento didattico delle scuole di

ostetricia è stato più volte modificato ed è stato reso sempre più compatibile con le norme europee e con una visione europea di questa professione (vi sono delle direttive che risalgono a molti anni fa). Adesso si potrà compiere un ultimo passo: inserirle nell'ambito dell'ordinamento didattico universitario, recependo anche tutte quelle componenti della normativa europea che si sono andate evolvendo. So con certezza che su questo aspetto ci si era fermati prima di fare ulteriori passi di revisione dell'ordinamento didattico delle scuole attuali in attesa di uno sbocco di questa iniziativa legislativa. Quindi, essa è importante anche da questo punto di vista.

Per quanto riguarda l'articolo 2 certamente la duplice istituzione di scuole annesse e di scuole autonome renderà molto più difficile il passaggio al diploma universitario. Se quest'ultimo sarà più facile e diretto per le scuole annesse alle cliniche universitarie (perchè sono già operanti all'interno dell'università con personale universitario, escluso qualche volta il personale corrispondente alla maestra ostetrica che viene «prestato» dalla organizzazione infermieristico-sanitaria), sarà molto più difficile per le scuole autonome che, come ho già detto, vennero istituite dalla legge sanitaria di Crispi in quanto in quell'epoca si ritenne opportuno che venisse incrementata la possibilità di formare delle ostetriche, soprattutto condotte, anche da parte di enti ed istituzioni che, autorizzati dall'autorità centrale, si assunsero appunto il ruolo di formazione delle ostetriche. È questo un retaggio che ci siamo portati dietro si da allora. Queste scuole hanno avuto un ampio sviluppo, soprattutto tra le due guerre mondiali, e hanno continuato ad essere gestite con leggi particolari. Esse sono nate sempre nell'ambito universitario (aspetto che va sottolineato per tutti gli eventuali problemi e contestazioni che possono nascere) ed è sempre stato previsto un professore-direttore di scuola scelto per concorso universitario.

Oggi ci si è dovuti fermare di fronte all'evoluzione dei tempi e al passaggio di parte della formazione infermieristica (che è richiesta anche per l'ostetrica) alla competenza delle regioni. È iniziata un'epoca travagliata: ci troviamo di fronte a dei primari incaricati già da tanti anni dalle università in una forma del tutto atipica rispetto all'evoluzione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382. In particolare si tratta di incarichi affidati in base alle leggi che regolano specificamente le scuole di ostetricia, ma al di fuori di quelle che invece regolano gli incarichi universitari. Dobbiamo tener presente anche questa che appare a molti una contraddizione e dobbiamo dare una risposta e trovare una soluzione. Ritengo che le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del provvedimento siano adeguate per risolvere il problema. Una di queste norme prevede che il direttore della scuola autonoma di ostetricia possa mantenerne la direzione fino al completamento dell'incarico, termine che coincide per lo più con la cessazione delle funzioni di primario (perchè queste ultime sono collegate con quelle di direttore). Quindi, questa norma salvaguarda le situazioni acquisite e nello stesso tempo permette di realizzare una programmazione di «attivazione» universitaria di queste scuole in sedi decentrate rispetto a quelle accademiche man mano che verranno lasciati liberi gli incarichi, e quindi si potranno utilizzare i vari piani poliennali di sviluppo dell'università e della sanità (come il piano sanitario nazionale, se mai

verrà realizzato). Per questi motivi ritengo che questo articolo sia stato congegnato in maniera adeguata per salvaguardare le situazioni esistenti e nello stesso tempo per facilitare il passaggio verso il regime universitario (senza comprimere – se posso chiamarli in questo modo – i diritti acquisiti).

Lo stesso discorso va fatto per la maestra ostetrica; viene fissato all'articolo 3 che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, svolgono da almeno tre anni funzioni didattiche e organizzative rimangono in tale funzione ad esaurimento, e quindi viene salvaguardata anche la «carriera» dell'ostetrica di nomina ospedaliera che svolge compiti di maestra ostetrica, perchè non avrà nulla da temere dalla continuità essendo in un ruolo ad esaurimento: praticamente quando avrà compiuto 65 anni e andrà in pensione verrà sostituita secondo le regole universitarie.

Nel caso della istituzione dei nuovi corsi di diploma per ostetrica (o ostetrico, bisogna dirlo anche al maschile, perchè possono essere iscritti anche i maschi, naturalmente), è evidente però che tutte le sedi dove si attiva il diploma debbono avere a disposizione un ruolo di maestra, perchè è un elemento fondante per la gestione delle attività didattico-pratiche e applicative che sono affidate sostanzialmente alla maestra ostetrica. È chiaro che ci sono corsi teorici e ci sono corsi pratici, vale a dire l'attività pratica al letto del malato, come si dice, in questo caso in sala parto. Voglio sottolineare che questo può essere anche un modello sperimentale per vedere come si può organizzare, nell'ambito dei diplomi, l'analoga funzione didattico-pratica per altre figure professionali che pure si rendano necessarie (come quella di terapeuta della riabilitazione, e così via). Quindi mi sembra molto opportuno aver introdotto questa riserva almeno di un posto di carattere universitario per ogni scuola.

Credo di aver illustrato il contenuto «tecnico» del disegno di legge. Ringrazio il relatore, senatrice Bono Parrino, e tutti i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questo testo che mi auguro possa essere rapidamente approvato.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Grazie, senatore Bompiani. Prima di dare la parola al senatore Vesentini, mi permetto di dire, sempre nella veste di relatore, che il relatore si assume la responsabilità, la parternità di questo testo del Comitato ristretto e lo sottoscrive, insieme ai colleghi che eventualmente volessero farlo, per trasmetterlo alle Commissioni bilancio e affari costituzionali. Se qualche collega intende presentare degli emendamenti, nel trasmettere il testo possiamo allegarli affinché le Commissioni siano in grado di esprimere il parere anche su di essi.

VESENTINI. Signor Presidente, abbiamo già parlato a lungo di questo disegno di legge, il che mi esime dal fare delle considerazioni di carattere generale. Voglio soltanto fare alcuni rilievi e proporre poi un emendamento, se ciò risulterà opportuno nel corso della discussione.

Il testo del Comitato ristretto mi sembra abbia migliorato quello del disegno di legge n. 3086 e anch'io sono in linea di massima favorevole. Vi sono però alcuni punti da chiarire.

Deve essere precisato, anzitutto, che cosa s'intende, all'articolo 2, comma 3, con l'espressione «completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti». Significa che prendono il diploma o che finiscono gli anni o altro (non so se esistano delle possibilità di concorsi)? Non vorrei che uno studente pensasse che, siccome non ha preso il diploma, i suoi studi non sono completati.

Per quanto riguarda poi la questione dell'assegnazione dei posti, che è una delle più delicate, devo dire che il testo proposto è più soddisfacente del precedente. Vorrei però suggerire un emendamento, anche per favorire il corso di questo disegno di legge presso la Commissione bilancio. Si dice che «il Ministro, nell'ambito della disponibilità di posti della dotazione organica, assegna nella prima tornata concorsuale...»; intanto andrebbe definito a cosa sia riferito quel «prima»...

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. La prima tornata dopo l'approvazione della legge.

VESENTINI. Io invece suggerirei di agganciare la norma al piano e propongo il seguente emendamento, firmato anche da altri colleghi:

Al comma 3, sostituire le parole: «, nell'ambito della disponibilità di posti della dotazione organica, assegna nella prima tornata concorsuale» con le altre: «con il Piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, successivo alla data di approvazione della presente legge,».

3.1

VESENTINI, CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

Con questo la Commissione bilancio non può sollevare problemi di aggravii di spesa perchè rientra nel piano triennale ed ha un finanziamento *ad hoc*. Si può pensare che la norma entrerà in vigore nel 1992 o nel 1993, mentre il primo piano triennale è quello del 1994; quindi non vedo scorrimenti di date che possano preoccupare, situazioni locali che possano rivelarsi difficili. L'agganciamento al piano è coerente con quello che abbiamo fatto finora e nello stesso tempo ci permette di garantire alla Commissione bilancio che su questo terreno non possono nascere aggravii di spesa.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, anche a me il testo del Comitato ristretto sembra migliore dei disegni di legge originari. Mi sembra anche che si sia fatto un progressivo sforzo proprio nell'assecondare il corretto desiderio di voler dare a questa professione una caratterizzazione universitaria che sia inserita all'interno di quella che è la regolamentazione generale dell'università.

Mi paiono molto opportuni i riferimenti tanto alla legge sugli ordinamenti didattici universitari quanto a quella della programmazione universitaria. Proprio per questo abbiamo aderito e abbiamo firmato l'emendamento proposto dal senatore Vesentini: perchè così non si fanno eccezioni e si fanno rientrare questi diplomi all'interno di quella che dovrebbe essere ormai la normativa regolare per il conferimento di

posti. Quella del prossimo piano triennale mi sembra la modalità più opportuna per questa assegnazione.

Vorrei ora porre un interrogativo. Le scuole autonome, quelle che sono già attivate, tramite apposite convenzioni restano in vigore; i direttori di scuole ostetriche autonome mantengono la direzione fino al completamento dell'incarico e ho sentito che il senatore Bompiani chiariva, soprattutto nel caso di un primario (e domando se è sempre il caso di un primario), la questione del collocamento a riposo. Ma al momento del collocamento a riposo, chi diviene direttore della scuola autonoma di ostetricia e con quali modalità? E viene riassorbito all'interno del sistema universitario? Vorrei che questo punto venisse chiarito, perchè non vedo alcuna norma che esplicitamente affidi l'incarico ad un professore ordinario, come mi sembra che dovrebbe avvenire per omogeneità. Se così fosse, mi pare che a maggior ragione la dotazione di posti dovrebbe essere prevista all'interno del piano di sviluppo dell'università.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Su questo punto posso dare una risposta precisa. Nel momento in cui le scuole autonome si trasformano in corsi di diploma, entrano nella normativa universitaria e quindi il direttore non può che essere un professore universitario. Non mi pare che ci possano essere dubbi: non ci possono essere corsi di diploma universitari diretti da altri che da docenti.

Pertanto, il comma 2 dell'articolo 3 va inteso nel senso che i direttori di scuole ostetriche autonome mantengono la direzione fino al completamento dell'incarico che, a quanto so, è annuale.

CALLARI GALLI. Però la mia domanda era la seguente: a chi spetta la direzione delle scuole autonome che continuano a rimanere sotto la vigilanza delle università o della regione non appena termina il proprio incarico l'attuale direttore?

BOMPIANI. Ritengo che in tutta questa impostazione emerga il problema della programmazione universitaria che, proprio in questo caso, va comunque riferita anche alla programmazione sanitaria (perchè è quel settore particolare che riguarda la facoltà di medicina che ha sempre presentato questo doppio binario). Comunque, in questo caso prevale l'ottica universitaria: sia nella istituzione sia nella programmazione.

Io sarei propenso (e desidero evidenziarlo ai colleghi e al Ministro) a mantenere una certa flessibilità in tale programmazione e anche un metodo relativamente garbato nei confronti della scadenza dall'incarico degli attuali primari direttori delle scuole autonome. In questo modo potremmo evitare l'insorgere di rilevanti contestazioni, che poi potrebbero avere un peso anche sull'evoluzione dell'*iter* del disegno di legge e dell'applicazione di queste norme, e nello stesso tempo eviteremmo che si venisse a creare una doppia figura. Per esempio potrebbe accadere questo: una scuola in una determinata sede diventa universitaria e quindi arriva un professore universitario (distaccato dalla casa madre, cioè dalla università vigilante) mentre rimane il

primario del reparto, il quale comunque gli deve fornire i letti ed i malati per l'insegnamento: questa situazione crea quelle famose questioni di duplicità *in loco* che sono deleterie. Invece nell'ambito di un discorso sulla programmazione, potremmo prevedere che quando scade il mandato di direzione del primario (tra 5 anni ad esempio) si procederà alla trasformazione della scuola, di cui comunque oggi ci assicuriamo la natura universitaria (quindi la sua istituzionalizzazione). L'applicazione della norma la posticipiamo a cinque anni, legandola ad uno dei prossimi piani universitari, in modo da lasciar decadere l'attuale primario dalla propria funzione, perchè fino a quel momento avrà avuto soltanto degli incarichi rinnovabili annualmente; nello stesso tempo possiamo procedere all'assegnazione dei posti universitari e bandire i concorsi in disciplina di ostetricia e ginecologia per il prossimo direttore, riuscendo così ad avere dei professori di prima fascia - se vogliamo riservare la direzione, come è giusto, a questi - o comunque dei professori ordinari. Se, al contrario, irrigidiamo eccessivamente la disciplina rischiamo di dimezzare il potenziale di queste scuole, lasciando in vita soltanto quelle esistenti presso le cattedre e le cliniche universitarie, e rischiamo che molte scuole autonome vengano chiuse.

Ritengo che questa sia la soluzione in un certo senso più flessibile, che ci permette di procedere: essa è rispettosa della programmazione, è legata più al primo che al secondo piano e prevede da questo momento una manovra di inserimento nel piano, quando scadranno le funzioni del primario direttore delle scuole autonome.

CALLARI GALLI. Per quanto riguarda le ultime considerazioni del senatore Bompiani, devo dire che, pur essendo sempre favorevole ad una flessibilità nelle operazioni, sono molto preoccupata per i termini che ha indicato. Dobbiamo tener presente che vi sono primari che hanno 45 anni. Quindi questa razionalizzazione, sulla quale siamo tutti d'accordo, rischia (per qualche caso non bene individuato) di non essere risolutiva. Per questo motivo, ritengo opportuno inserire una scadenza certa in riferimento alle scuole.

BOMPIANI. Si potrebbe prevedere non oltre il terzo piano triennale dell'università, fissando quindi un termine *ad quem*.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, condivido la necessità di migliorare la formulazione dell'articolo 2, comma 3. Comunque, se vogliamo introdurre delle modifiche al testo presentato dal Governo è necessario formalizzare gli emendamenti.

Per quanto riguarda il citato comma 3 dell'articolo 2, mi sembra di aver capito che il senatore Vesentini vorrebbe che la formulazione fosse più chiara.

VESENTINI. Signor Presidente, ho richiamato l'attenzione della Commissione su questa formulazione per vedere appunto se è sufficientemente chiara. In sostanza, con le parole «il completamento degli studi» si vuole intendere che si deve possedere il titolo oppure che devono essere stati ultimati gli anni di frequenza?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che lo stesso problema si è posto durante l'esame del provvedimento concernente il corso di laurea in educazione fisica. In quell'occasione, in relazione all'ISEF, abbiamo trovato la seguente soluzione: «al termine della durata legale del corso di studio». Ritengo che la preoccupazione espressa dal senatore Vesentini sia giusta e che si possa inserire anche in questo caso quella formula. Comunque, mi sembra opportuno approfondire le proposte emendative ed esaminare attentamente la documentazione di cui siamo in possesso.

Sospendo brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,45 e sono ripresi alle ore 11,50.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, propongo di concludere per oggi la trattazione di questo argomento, pregando il senatore Bompiani e gli altri colleghi di studiare una stesura della norma sul punto in discussione che venga incontro alle esigenze rilevate, dopo di che trasmetterò il testo di questa nuova norma alle Commissioni consultate per l'espressione dei pareri.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (3048), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Robol di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ROBOL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo disegno di legge intende venire incontro ad una istanza che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sta avanzando da diverso tempo, vale a dire quella di favorire il volontariato sportivo.

Il CONI, che conta 39 federazioni, 50.000 associazioni sportive e un esercito di circa un milione di volontari, con la legge n. 70 del 1975 è stato equiparato a un ente pubblico strumentale ed ausiliario dello Stato, quindi ha perso la sua indipendenza. Questa normativa aveva un senso nel clima e nel momento in cui è stata posta in essere, ma con l'andare degli anni si è rivelata non più funzionale, ed anzi ha provocato una serie di conseguenze negative. Negli anni '80 è quindi iniziata una fase di ripensamento complessivo di questa normativa, e una serie di convegni e di incontri promossi dal Ministero del turismo e dello spettacolo e da altri hanno messo in luce le nuove esigenze che si sono venute manifestando. Pertanto su iniziativa del Ministro Tognoli, il Governo ha predisposto questo disegno di legge, recante appunto

«Disposizioni urgenti» per dare al CONI una autonomia e una flessibilità organizzativa, regolamentare e contabile.

La possibilità di autoregolamentazione in materia di organizzazione e di ordinamento dei servizi, di regolamento organico, di amministrazione e di contabilità viene affermata all'articolo 1 con la previsione di alcune deroghe alla legge n. 70 del 1975 e alla legge n. 93 del 1983. L'articolo 2 dà al CONI la possibilità di attribuire incarichi di consulenza o di collaborazione in relazione alla peculiarità delle singole attività che esigono professionalità ed alta specializzazione.

L'articolo 3 prevede l'inquadramento nei ruoli del CONI mediante concorso per titoli del personale assunto dalle federazioni sportive nazionali. Il CONI è inoltre autorizzato ad effettuare assunzioni mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato: la norma intende ovviare alla progressiva erosione di forza lavoro protrattasi negli ultimi anni proprio a causa dei vincoli molto stretti che la legge n. 70 del 1975 ha posto. Se questa tendenza non venisse invertita, in breve tempo il funzionamento del CONI sarebbe irrimediabilmente compromesso.

L'articolo 4 è stato ritenuto fondamentale dalla Commissione bilancio, perchè dice chiaramente che l'attuazione della legge non comporta alcun onere per lo Stato, essendo tutti gli oneri esclusivamente a carico del bilancio del CONI.

In conclusione, si può dire che questo disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera dei deputati, ha l'intendimento di porre fine ad una situazione del CONI che potremmo definire precaria, in attesa di quella legge-quadro sullo sport di cui tanto si parla e che speriamo vedrà la luce nella prossima legislatura. Nel frattempo, con questa legge il CONI ha la possibilità di darsi una struttura più snella e quindi di portare a termine un disegno di realizzazioni sportive che tenga conto anche delle scadenze del 1992 che lo coinvolgeranno direttamente.

Ritengo pertanto che il disegno di legge debba essere approvato, per venire incontro ad esigenze che sono di tutto il mondo sportivo nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Robol per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

NOCCHI. Noi siamo consapevoli di dover discutere di una questione di grande importanza nella fase terminale di questa legislatura. Sappiamo che vi sono state sollecitazioni di diverso tipo, tuttavia non possiamo esimerci dall'esprimere la nostra contrarietà motivata nei riguardi di questo disegno di legge. L'intervento contrario c'è stato anche alla Camera dei deputati; qui al Senato cercheremo di argomentare in maniera più approfondita i motivi della nostra contrarietà, che dipende da diversi fattori. Il relatore diceva che in attesa di un riordino complessivo, della legge-quadro sullo sport, della riforma generale del CONI, è auspicabile che questa normativa vada avanti perchè darebbe la possibilità al CONI stesso di ristrutturarsi con una flessibilità organizzativa che la legge attuale non permette. Peraltro, con la normativa contenuta nei primi tre articoli del disegno di legge si prevede che questa riorganizzazione del CONI - che dovrebbe delineare

un'identità nuova, moderna, più flessibile, che tenga conto della enorme, straordinaria evoluzione che c'è stata nel mondo sportivo negli ultimi trent'anni - avvenga secondo una logica vecchia, emblematica di una società che vorremmo veramente cambiare, che mille segnali ci sollecitano a cambiare. Approvando questa «leggina» per il CONI non si cambia nulla.

Desidero affrontare la questione da un punto di vista generale. La Camera dei deputati non è stata in grado di pervenire alla definizione di una legge-quadro sullo sport, richiesta e sollecitata dal mondo dell'associazionismo sportivo e ricreativo e dal volontariato da molti anni, che avrebbe dovuto proporsi come scopo fondamentale la riforma del CONI. Dobbiamo dire come stanno realmente le cose: la legge-quadro sullo sport non è andata avanti perchè il titolo relativo al CONI ha impedito che procedesse la discussione tra i Gruppi parlamentari con la chiarificazione e la risolutezza necessaria. Si è persa un'occasione straordinaria, che non sappiamo quando si ripresenterà: chissà quando verrà approvata una legge di questo genere, che dovrebbe codificare in termini moderni ed evoluti la struttura centrale del CONI, soprattutto in considerazione di quanto è accaduto nel mondo sportivo negli ultimi trent'anni. La discussione che si è svolta presso la Camera dei deputati è andata avanti tenendo conto soprattutto di questo aspetto.

Quando negli anni '40 è nato il CONI, la struttura e l'organizzazione dell'attività sportiva e ricreativa rientravano nell'ambito della visione di uno Stato autoritario fascista. Il CONI da molti punti di vista rappresentava la codificazione di una nozione dello sport che rientrava perfettamente in quel tipo di ideologia. La società democratica, che è nata dalla Costituzione repubblicana, ha fatto poco nei primi decenni per modificare questa struttura, che è vissuta sulla base di leggi autosanzionatorie, le quali da una parte hanno salvaguardato un principio a cui tutti noi teniamo in modo particolare, quello dell'autonomia del mondo sportivo rispetto alla politica, ma nello stesso tempo hanno codificato una organizzazione ed una gestione nell'ambito del CONI di tipo parapolitico che ha generato quelle storture e quelle contraddizioni che i colleghi conoscono molto bene. I colleghi che seguono la cronaca dell'attività delle federazioni sportive affiliate al CONI sanno perfettamente che negli ultimi anni, a cominciare dall'atletica leggera per passare a tanti altri settori, le federazioni sono state al centro di tensioni, di scontri, di scandali e di diseconomie che testimoniano la necessità di una profonda riforma, non più rinviabile. La società civile si è organizzata in questi ultimi decenni in maniera multiforme, ricca, articolata e variegata. Il volontariato nel mondo sportivo e ricreativo non è appannaggio del CONI: è vero che è affidato al CONI per una percentuale che va dal venti al venticinque per cento, ma si deve tener presente che il resto è rappresentato da migliaia di società sportive che sono nate negli anni '50-'60 e che oggi rappresentano la percentuale più significativa nell'organizzazione del mondo sportivo. Sappiamo anche che tra queste realtà e quella del CONI vi sono stati reiterati e permanenti conflitti.

Desidero ricordare ai colleghi che il dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati si è bloccato proprio sul punto che riguardava il

rapporto tra il CONI e l'associazionismo sportivo e ricreativo esterno al CONI, cioè sul problema del rapporto all'interno del Consiglio nazionale dello sport e sul problema dell'inserimento delle società sportive in un organismo autonomo o nella struttura esecutiva del Comitato. Non è stato trovato un giusto equilibrio, ed anche per questo motivo si è bloccato l'esame del provvedimento.

Con il disegno di legge al nostro esame dovremmo sanzionare una divaricazione che abbiamo più volte denunciato e per la quale abbiamo reiteratamente chiesto la riforma del CONI, anticipando dal punto di vista normativo alcune soluzioni estremamente delicate.

Vengo adesso ad una serie di questioni particolari. La prima si riferisce all'articolo 1. È vero che esso contempla un principio di autorganizzazione, di autogestione e di autoamministrazione auspicabile per la totalità delle organizzazioni che hanno valenza simile a quella del CONI, ma è anche vero che ciò avviene al di fuori di una contrattazione sindacale. Dopo una battaglia che è durata giorni e giorni nell'ambito della Commissione della Camera dei deputati, si è aggiunto che vengono «sentite le organizzazioni sindacali», ma questa previsione è del tutto insufficiente: infatti si procede alla ristrutturazione e alla riorganizzazione centrale del CONI senza che le organizzazioni sindacali siano considerate dei soggetti protagonisti, come accade per qualsiasi trattativa riguardante un ente a valenza generale quale è il CONI. Siamo dunque assolutamente insoddisfatti della norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 che prevede che sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. E aggiungo che andiamo a costituire un precedente che avrà un notevole peso e che inciderà sulla riforma della pubblica amministrazione in generale. Non possiamo accettare che passi un principio di questo genere per il CONI - «sentite le organizzazioni sindacali» - perchè la stessa situazione si verificherà ogni volta che affronteremo i problemi degli altri enti pubblici, centrali o periferici. Esprimiamo dunque la nostra posizione contraria sul contenuto dell'articolo 1.

Come è noto, il rapporto che il CONI ha storicamente stabilito con il personale per quanto concerne la politica delle assunzioni è stato al centro di continue polemiche, di iniziative sindacali, di interrogazioni parlamentari. La politica, che definiamo clientelare e di scambio, praticata dal CONI negli ultimi decenni sta continuando anche in queste settimane. Non riusciamo quindi ad immaginare (e questa è l'altra contraddizione che desidero evidenziare) come si possano colmare gli organici del CONI, quando la riforma di quest'ultimo è stata ancora rinviata. Il paradosso è questo: si cristallizzerà una situazione che nessuna legge potrà più modificare e rimettere in discussione. Riempiendo tutto l'organico (si tratta di quasi 900 posti) si rinvierà ad un altro tipo di provvedimento la riforma del CONI, mentre dovevano essere affrontati i problemi della sua struttura centrale, del suo rapporto con le federazioni e con l'associazionismo sportivo e ricreativo. Questa contraddizione è così evidente che non occorrono molti argomenti per segnalargli ai colleghi.

Quanto poi al comma 2 dell'articolo 3, con esso si attua un principio che credo rappresenti una discreta novità anche per la legislazione italiana, nel senso che si dà al CONI la possibilità di

assumere personale anche in questi giorni, in queste settimane, poichè si afferma che alla data di entrata in vigore della presente legge quel personale potrà essere inquadrato. Ogni settimana avvengono al CONI riunioni dell'esecutivo che decretano decine e decine di assunzioni. Ci è stato detto, in maniera molto plateale, senza vergognarsi, che la cosa andrà avanti fino al completamento dell'organico, ma che lo Stato e il Parlamento non devono preoccuparsi più di tanto perchè (il senatore Robol lo ricordava) tutto viene fatto a carico del bilancio del CONI. Ora, questa è una forma di ipocrisia inammissibile, perchè si sa che le entrate del CONI sono previste attraverso leggi dello Stato; l'ultima legge finanziaria e il bilancio dello Stato hanno previsto modifiche al prezzo della schedina ed altre norme che comportano maggiori entrate a favore del CONI. Quindi cosa significa dire che le assunzioni sono coperte dalle entrate proprie del CONI? Immagino che questo avvenga, ma le entrate del CONI si realizzano attraverso leggi dello Stato con forme parafiscali e di condizionamento dei comportamenti collettivi e individuali che favoriscono le entrate dello stesso Comitato.

Insomma, quello che si sta per attuare è veramente inammissibile: è una sanatoria che fa gridare allo scandalo. Noi non possiamo stare dentro questa logica, e la segnaliamo come fatto morale ai colleghi. Se volete approvare questa legge, fatelo; noi non possiamo assolutamente accettare che passi una logica di questo genere, diseconomica, di spreco, di clientelismo, una logica che abbiamo sempre combattuto e che continueremo a combattere.

Queste sono le motivazioni generali e specifiche (credo poco opinabili) che ci spingono a dire un «no» molto grande, maiuscolo, a questo disegno di legge.

VESENTINI. Signor Presidente, devo confessare di non essere molto aggiornato su questo disegno di legge di cui ho preso visione da pochi minuti, quindi vorrei prima di tutto sapere se si chiuderà oggi la discussione.

PRESIDENTE. Non possiamo in ogni caso passare oggi alla votazione degli articoli perchè non abbiamo i pareri delle Commissioni competenti.

VESENTINI. Esprimerò allora alcune considerazioni marginali, associandomi a quanto ha detto il senatore Nocchi.

Rilevo anzitutto che nel nostro lavoro abbiamo diverse unità di misura. Quando parliamo dei problemi dell'università, delle assunzioni in certi istituti scolastici, e così via, siamo eccessivamente rigidi: nei concorsi vogliamo l'accesso aperto a tutti, senza nessun tipo di quota riservata, quando consideriamo certi finanziamenti stiamo attenti a che non vi siano sbilanci, sovraccarichi. Poi improvvisamente cambiamo occhiali e tutto diventa possibile, tutto assume un tono quasi salottiero, nessuno vuole far caso a certe cose: siamo signori, cosa volete che sia un piccolo aggravio di spesa di fronte ai problemi generali dello sport, che dà tante soddisfazioni al nostro paese? Francamente io non riesco ad adeguarmi a questo sistema; ho problemi di astigmatismo, di presbiopia, quindi non riesco a cambiare facilmente gli occhiali e vorrei

continuare ad utilizzare lo stesso tipo di lenti per quanto riguarda il CONI, per quanto riguarda l'università, per quanto riguarda le scuole di ostetricia, delle quali ci siamo occupati poco fa.

Dico allora che alcuni articoli di questo disegno di legge sono quanto mai equivoci perchè leggendoli non si riesce a capire quale sia l'attività ordinaria del CONI, che infatti non viene quasi mai nominata. Si parla di particolari esigenze, ma quando il CONI comincerà a funzionare a regime? Si legge, ad esempio, al comma 2 dell'articolo 2: «Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarità di determinate attività...». C'è sempre l'eccezionalità, e sulla base dell'eccezionalità sembra di capire che non esista più pianta organica, non esistano più delimitazioni di questo genere. Faccio notare che il comma 1 dell'articolo 1 recita: «...anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70», legge che chi si è occupato di istituti di ricerca del parastato, cui si riferiva, ricorda quanto sia stata dannosa. Ebbene, qui si dice addirittura che in deroga a quei pochi argini posti dalla legge n. 70 il CONI può fare tutte le cose che vengono specificate all'articolo 1. Caso mai gliene sfuggisse qualcuna, il comma 3 dà al Ministro del turismo e dello spettacolo venti giorni di tempo per replicare. Io dico che venti giorni di tempo non sono accettabili neanche da un'assemblea di condominio: il Ministro o risponde entro venti giorni, oppure, come suol dirsi, cosa fatta capo ha.

Si arriva poi addirittura a delle affermazioni quasi freudiane laddove (comma 6 dell'articolo 1) si dice: «Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate». Cosa si intende con questo? Sembra di capire, da questo contesto, che ci sono dei vizi di legittimità fuori della legge: ebbene, questa è una cosa che secondo me spiega tutto, è una specie di riflesso dell'impostazione dell'intero disegno di legge.

Il senatore Nocchi ha già parlato dei danni che si avranno per quanto riguarda la pianta organica. Io vorrei sottolineare il comma 2 dell'articolo 2, dove si dice che il CONI può attribuire incarichi di consulenza professionale: non si capisce bene a chi, perchè il comma parla di «esigenze connesse alla peculiarità di determinate attività», ma non dice che le persone alle quali devono essere attribuiti questi incarichi devono avere corrispondente competenza. Nelle leggi sull'università usiamo delle espressioni barocche come «esperti di preclara competenza»; qui no, si dice che particolari esigenze possono richiedere una alta professionalità, ma si dimentica di dire che gli incarichi devono essere dati a persone che abbiano questa professionalità.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 3 non posso che associarmi a quanto ha detto il senatore Nocchi.

Quanto al comma 2, a mio avviso è in contraddizione con il comma 3. Infatti, al comma 2 si dice che il CONI è autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica e al comma 3 si dice: «Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il CONI procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale»; questo significa che il CONI non ha rispettato le limitazioni della dotazione organica. Se poi ci si fosse dimenticati di una categoria di persone, il

comma 7 dell'articolo 3 dice: «Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'Istituto di cui al comma 6, anche in relazione all'attività di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale. Ora, a parte il fatto che questa possibilità è già garantita dal comma 2 dell'articolo 2, il comma 7 dice semplicemente «in relazione alla attività di ricerca documentata», e io interpreto tale norma nel senso che se c'è un bravo ricercatore il CONI può attribuirgli un incarico anche se non ne ha effettivamente bisogno.

Sottolineo infine quanto ha osservato il senatore Nocchi circa l'affermazione del relatore - che proprio non mi sento di condividere - che la legge sia a costo zero. Quando il CONI avrà provveduto a queste assunzioni in deroga presenterà il conto, un bilancio da finanziare; lo presenterà allo Stato che sarà costretto a coprire le spese.

Per tutti questi motivi, mi associo al parere nettamente negativo già espresso da chi mi ha preceduto.

BOMPIANI. Signor Presidente, è senz'altro doveroso, da parte nostra, prendere in considerazione seriamente questo disegno di legge e, se possibile, approvarlo.

Ringrazio il relatore per la sua esposizione, che mi pare sia stata esauriente anche nell'indicare il carattere relativamente limitato di questa iniziativa, che è sempre in attesa della riforma generale del settore. Ad ogni modo, se potessimo ascoltare le dichiarazioni del Governo e riprendere la seduta dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni competenti, forse potremmo offrire un contributo più serio e motivato.

Non vedo infatti difficoltà particolari, dopo aver ascoltato le argomentazioni dei colleghi. Dal punto di vista generale, quello di conferire maggiore flessibilità ed autonomia a questo ente per consentirgli di uscire dalle strettoie della legge n. 70 del 1975 sul parastato è un obiettivo positivo. È vero che vi è la questione del personale, e le altre prospettate dai colleghi; credo tuttavia che sia molto importante la definizione del regolamento interno del personale e la definizione del regolamento di contabilità. Sono fatti che vanno tenuti presenti e non respinti in prima battuta.

Apprezzando lo sforzo compiuto dall'altro ramo del Parlamento per identificare la nuova organizzazione dell'ente e tenendo presente che il CONI ha diverse peculiarità (ad esempio il personale tecnico-sportivo, che non sappiamo come inquadrare, che non ha uno *status* giuridico definito), chiederei, se possibile, di riprendere l'esame del disegno di legge dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Credo che tutti possiamo convenire sulla opportunità di un rinvio del seguito della discussione.

Ricollegandomi a quanto ha detto ora il senatore Bompiani, vorrei fare una riflessione in modo che il relatore ed il Governo possano esprimere le loro valutazioni in ordine a quello che sto per dire. Ci avviciniamo alla materia dello sport forse troppo raramente: ma le cose da fare sono tante e tutti sappiamo le condizioni in cui lavoriamo. È una materia che meriterebbe un approfondimento, sia per il giudizio

generale, sia per il comportamento dello Stato nei confronti di questo comparto della vita nazionale.

Il problema vero è la legge sullo sport, cioè l'indicazione più precisa di quello che lo Stato deve fare a favore delle società sportive e soprattutto delle iniziative più direttamente connesse con il vasto tessuto sociale ed umano dei giovani: gli enti di promozione, le attività spesso collegate con la scuola, i giochi della gioventù e quant'altro. Si tratta di settori molto rilevanti per l'attività anche normativa dello Stato. L'idea che lo Stato si debba fare carico fino in fondo di una struttura con finalità agonistiche e professionistiche qual è il CONI, accollandosi eventualmente gli oneri ed intervenendo in maniera molto precisa, secondo me è sbagliata e deriva dalla concezione che di questo settore si è avuta nel passato, precedentemente all'avvento della Repubblica. Non ci nascondiamo che il CONI è ancora regolato in larga parte da norme degli anni '40, che risentono in qualche modo della situazione dell'epoca.

Sono del parere che dobbiamo andare verso una liberalizzazione; non è possibile che lo Stato continui ad occuparsi di tutto e di tutti. Bene o male il CONI, sia pure con certi difetti, è organizzato democraticamente in una struttura che dalle federazioni si sviluppa verso l'alto. È un mondo che ha una sua autonomia. A mio avviso, è giusto che questo tipo di impostazione sia ulteriormente perseguita. L'intervento dello Stato ci potrà essere nel momento in cui verranno destinati dallo Stato stesso, sia pure in forma indiretta (per esempio attraverso il totocalcio), dei contributi che siano indirizzati prevalentemente a favore delle iniziative del primo tipo, quelle a cui mi sono riferito poc'anzi. Comunque, l'attività agonistica deve essere realizzata con i mezzi che esprime liberamente la società civile (sempre se li vuole esprimere). Ritengo che non sia giusto che l'onere dell'attività agonistica e professionistica, in relazione alla quale si registrano tanti interessi, ricada più o meno direttamente sullo Stato.

È vero che la legge finanziaria si è riferita anche a questa materia, ma l'ha fatto per aumentare la tassa sulle schedine del totocalcio che non è obbligatoria e vincolante per tutti i cittadini. I cittadini che vogliono giocare la schedina lo fanno liberamente; in conseguenza di ciò lo Stato ha un'entrata come per le lotterie, ma non si deve fare carico di questa materia.

Onorevoli colleghi, a mio avviso non ci dobbiamo fare totalmente carico di questi aspetti. Se ci dimostriamo preoccupati per quello che fa il CONI anche in relazione al settore delle assunzioni, creiamo un precedente che poi porterà il CONI, se si troverà in difficoltà, a chiedere allo Stato di intervenire. Allora il principio fondamentale che dobbiamo affermare è che il CONI deve camminare con le proprie gambe, si deve arrangiare: lo Stato può intervenire solo limitatamente.

Un altro significato colgo dal provvedimento al nostro esame. Tutti conosciamo quale fu l'intendimento, forse sbagliato ma ormai largamente diffuso, della legge n. 70 del 1975. Quel provvedimento riguardava il settore parastatale, prevedeva delle norme per degli istituti che erano effettivamente parastatali in quanto coinvolgevano attività che non potevano non considerarsi della collettività (come gli enti previdenziali). Purtroppo in quella legge furono inopportunamente

inseriti anche degli enti, degli organismi e degli istituti che non presentavano tale caratteristica, creando così dei notevoli danni. Certamente quando abbiamo sottratto la disciplina della Accademia dei Lincei alla citata legge n. 70 abbiamo fatto bene perchè ci siamo resi conto che quell'istituto, sia pure per altri versanti, aveva una autonomia e una fisionomia tali da dover assolutamente essere sottratto a quella normativa.

Il provvedimento oggi al nostro esame realizza la stessa operazione, ma con una finalità diversa, quella di indurre il CONI a camminare con le proprie gambe. In sostanza si sottrae quest'ultimo dal vincolo della suddetta legge n. 70, ma si sottolinea anche che la responsabilità è degli organismi direttivi del CONI.

Devo rilevare che le norme che sono state introdotte per certi aspetti presentano un carattere di garantismo forse eccessivo, ma che si giustifica in questa fase transitoria. Infatti, una norma contenuta in questo provvedimento affida al Ministro del turismo e dello spettacolo una sorta di supervisione, di vigilanza, anche se il CONI deve comunque procedere da solo. Se gli amministratori dell'ente, per esempio, attuano delle assunzioni dissennate e non secondo il criterio della specializzazione, peggio per loro: ad un certo punto pagheranno di persona. Infatti, mi sembra che in questo disegno di legge si faccia riferimento più volte al fatto che le assunzioni sono di diritto privato e che quindi la responsabilità degli amministratori è di questo tipo (è un po' il discorso che è stato fatto per gli enti lirici). Tutti sono capaci di certe affermazioni, ma quando poi si tratta di arrivare alla stesura di una normativa che coinvolga la responsabilità diretta degli amministratori intervengono dei rallentatori. La legge sul teatro e sugli enti lirici non va avanti perchè gli enti lirici non vogliono accettare questo tipo di responsabilizzazione.

Se noi accettiamo che il provvedimento sottoposto al nostro esame abbia questo significato e marci nella direzione di una deresponsabilizzazione dello Stato rispetto a questo organismo, penso che debba essere preso nella giusta considerazione.

Quanto ai sindacati, ritengo che si debbano muovere come nelle aziende private e non secondo la regolamentazione propria dello Stato: intendo sottolineare questo punto.

Onorevoli colleghi, è questo il mio contributo alla discussione sul provvedimento. Forse ho gettato un sasso nello stagno, ma non c'è dubbio che è bene che facciamo le nostre valutazioni anche alla luce di queste considerazioni.

OSSICINI. Signor Presidente, desidero offrire a questa discussione il mio modesto contributo, svincolato da una posizione politica, ma collegato al fatto che collaboro con il CONI dal 1948, cioè da quando è stato riformato. Ho sentito le varie obiezioni che sono state avanzate durante il dibattito e non sono insensibile a certe problematiche, ma desidero sottolineare che siamo a pochi mesi dalle Olimpiadi di Barcellona in relazione alle quali il CONI svolge un'importante funzione.

Il CONI così come oggi è organizzato incontra difficoltà enormi nel suo funzionamento. Dobbiamo tener presente che il suo ruolo

fondamentale si esplica soprattutto nei giorni festivi o prefestivi e che ciò si ripercuote anche sul tipo di assunzioni. Anche questo aspetto rappresenta una specifica problematica. Comunque, vorrei che i colleghi tenessero presente che l'ottimo è nemico del bene. Non varare il provvedimento al nostro esame significa tagliare le gambe al CONI alla vigilia delle Olimpiadi di Barcellona. Tra l'altro dobbiamo tener conto del fatto che non disponiamo di molto tempo: come sapete tra non molti giorni interromperemo la nostra attività in vista delle prossime elezioni. Quindi, pur essendo sensibile alle obiezioni di alcuni colleghi e pur essendo d'accordo con loro sulla necessità di apportare a questo testo delle modifiche, non avanzo proposte in tal senso perchè non c'è tempo per rinviarlo alla Camera dei deputati.

Tenete presente, onorevoli colleghi, che vi sono delle persone che si preparano da anni (di cui mi occupo come psichiatra), che c'è tutto un apparato organizzativo e una struttura che funziona. Non approvare il disegno di legge al nostro esame significa negare al CONI la possibilità di un minimo di autonomia. So che esistono dei problemi, e ne ho parlato approfonditamente con i colleghi, ma non considero la situazione così drammatica come la considerano alcuni di essi. Come ho detto, lavoro presso il CONI regolarmente dal 1948, in particolare presso il comitato tecnico-scientifico, quindi conosco la situazione dal punto di vista di chi vive nell'ambiente, e non da parlamentare. Ripeto ancora che se non approviamo questo provvedimento tagliamo le gambe al CONI a pochi mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Barcellona, quando tutto il personale si sta preparando da anni per questa occasione.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare il relatore per la sua esposizione chiara ed esauriente.

Il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione non intende riformare lo sport italiano e il CONI. Il Presidente nel suo intervento ha sottolineato chiaramente che la legge n. 70 del 1975 ha messo in difficoltà il CONI nella sua funzionalità e nella sua gestione; questo disegno di legge consente all'ente di dare snellezza alla sua organizzazione, di autoregolamentarsi e di eliminare tutta una serie di incongruenze che oggi non gli permettono di avere quella libertà di movimento che richiederebbe quel tipo di organizzazione.

Il senatore Ossicini ha rilevato che sono in vista le Olimpiadi di Barcellona, con tutta una serie di appuntamenti che richiedono una presenza *ad horas*, evitando le lungaggini dovute alla burocratizzazione suscitata dalla applicazione della suddetta legge n. 70. Il Governo aveva pensato di intervenire per riformare il mondo dello sport dalle fondamenta, presentando un disegno di legge-quadro...

OSSICINI. Se avessimo potuto esaminare la legge-quadro, molte obiezioni sarebbero state fugate.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Però, in attesa della legge-quadro, abbiamo ritenuto di sottoporre

all'esame del Parlamento questo «provvedimento tampone», in modo da consentire al CONI di muoversi con agilità e snellezza.

Evidentemente, se entriamo nel merito di tutte le questioni relative allo sport, ci perdiamo. Il nostro mondo sportivo ha una peculiarità, non è nè pubblico nè privato; le associazioni sportive eleggono le federazioni nazionali e queste, a loro volta, eleggono il presidente del CONI, il presidente dell'ente che finanzia le federazioni sportive. È vero che lo Stato non interviene direttamente, ma consente al CONI di fare proprio il finanziamento e di intervenire nel mondo dello sport.

Sono d'accordo con il senatore Ossicini sulla opportunità di approvare il provvedimento: se vi è da modificare qualcosa facciamolo, se i tempi ce lo consentono. Teniamo conto tuttavia che la Camera ha approvato il disegno di legge dopo aver provveduto ad una serie di «ripuliture» rispetto al testo originario. Comunque chiedo che il provvedimento sia approvato e non subisca ulteriori rinvii: la sua mancata approvazione potrebbe danneggiare ulteriormente l'attività del CONI e soprattutto la partecipazione dei nostri atleti alle Olimpiadi di Barcellona.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA